

N. 63009/2019 R.G.



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**  
**Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera  
circolazione dei cittadini dell'Unione europea**

Il Tribunale di Milano, nella persona della dott.ssa Laura Sara Tragni, in funzione di giudice unico,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.1.2020, ha pronunciato la seguente

**ordinanza**

ex art. 700 c.p.c. nella causa n. 63009/2019 R.G.

**promossa da**

██████████ ██████████ elettivamente domiciliato in Milano,  
Via Oldrado da Tresseno 4 presso lo studio dell'Avv. Sergio Biondino che lo rappresenta e difende,  
per delega in atti

**ricorrente**

**contro**

**MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex  
lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano presso i cui uffici, siti in Via Freguglia n. 1,  
è domiciliato *ope legis*

**QUESTURA di MILANO**

**resistenti non costituiti**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

§ 1. Con ricorso ex art. 700 c.p.c. la difesa di ██████████ ha chiesto che fossero emessi “*i  
provvedimenti necessari ed idonei affinché il ricorrente possa ottenere un permesso di soggiorno ex  
art. 35 D. Lvo 25/2008, in attesa della decisione del ricorso per Cassazione, con relativo ordine al  
Questore della Provincia di Milano*”.

A tal fine ha dedotto:

- di avere presentato domanda per il riconoscimento della protezione internazionale, respinta dalla Commissione Territoriale di Monza con decisione notificatagli il 24.1.2007, confermata dal Tribunale di Milano (R.G. 10528/2017) con ordinanza ex art. 702 *bis* c.p.c. del 23.12.2017, impugnata innanzi alla Corte d'Appello (R.G. 390/2018) che, con sentenza pubblicata il 24.12.2018, respingeva l'appello;
- di avere proposto ricorso per cassazione (R.G. 7736/2019), tuttora pendente e in attesa di fissazione udienza;
- di essersi recato una prima volta in Questura (il 26.4.2019) per ottenere il permesso di soggiorno ex art. 35 D. Lgs.vo n. 25/08, come da lettera di prenotazione per “*rinnovo permesso di soggiorno per attesa esito ricorso pendente ex art. 35*” (doc. 6);
- di non aver potuto depositare la richiesta di rinnovo “*considerata irricevibile, in quanto sprovvisto della sospensiva*”;



- di essersi nuovamente recato in Questura, previo appuntamento, il 4.12.2019 (doc. 8) e di non aver potuto depositare, anche in quella occasione, “l’istanza di rinnovo del permesso scaduto”.

Ciò posto in fatto, il difensore di parte ricorrente ha dedotto, sotto il profilo del *fumus boni iuris*, l’illegittimità del rifiuto a ricevere l’istanza di rinnovo in quanto “il ricorso per cassazione ex art. 35 D. Lvo 25/08 con il rito pre-Minimati, ovvero precedente al decreto-legge 17 febbraio 2017 n. 13, non necessita di alcun provvedimento di sospensiva”, dando luogo “alla sospensione automatica degli effetti pregiudizievoli”, come affermato dalla stessa Cassazione (ord. n. 18737/2017).

Quanto al *periculum in mora*, ha evidenziato “il pregiudizio imminente e irreparabile verosimilmente derivatogli dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno nel tempo necessario allo svolgimento del giudizio ordinario, in quanto da un lato priva lo stesso della possibilità di fruire di servizi sociali accessibili solo ove titolare di permesso rinnovato (...), dall’altro resta esposto al rischio concreto di essere espulso in quanto allo stato irregolarmente presente sul territorio nazionale”.

Nessuno si è costituito per l’Amministrazione statale convenuta, ritualmente notificata.

## § 2. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

La questione sottoposta all’esame del Tribunale riguarda il profilo dell’applicazione intertemporale del disposto normativo di cui all’art. 19, 4° comma del D. Lgs. 150/2011 e, più in particolare, delle conseguenze discendenti dalla proposizione del ricorso giurisdizionale in relazione alla sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.

Ci si chiede se, nell’ipotesi in cui sia stata presentata domanda di protezione internazionale in data antecedente al centottantesimo giorno dall’entrata in vigore del D.L. n. 13/2017 (conv. in legge n. 46/2017) e sia stato rigettato, con provvedimento non ancora definitivo, il ricorso avverso tale decisione, si determini, in virtù della disposizione transitoria di cui all’art. 21 del D.L. citato, la caducazione istantanea della sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, prevista dall’art. 35 *bis* comma 13 del D. Lgs. n. 25/2008, introdotto dal D.L. citato.

La risposta è negativa in ossequio al principio di diritto fissato dalla Corte di Cassazione, secondo cui è applicabile, *ratione temporis*, l’art. 19 comma 4 del D. Lgs. n. 150/2011, come modificato dall’art. 27 comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 142/2015, il quale, sino alla sua abrogazione ad opera del richiamato D.L. n. 13 del 2017, prevedeva - in caso di reclamo - la sospensione *ex lege* del provvedimento di diniego della protezione internazionale, senza alcun termine di cessazione.

Tale norma, non prevedendo alcun limite alla durata dell’effetto sospensivo dell’efficacia esecutiva del decreto impugnato, determinatosi *ex lege* in virtù della mera proposizione del ricorso, doveva ritenersi estesa a tutta la durata del giudizio, fino al passaggio in giudicato del provvedimento impugnato (Cass. n. 22267/2019; Cass. n. 6071/2019; Cass. n. 18737/2017).

La Suprema Corte, nell’affrontare la questione in esame, che involge lo scrutinio del titolo del diritto di permanenza sul territorio nazionale del richiedente e delle conseguenze giuridiche sul connesso divieto di espulsione, ha richiamato il D.L. 17 febbraio 2017, n. 13 (convertito in legge n. 46/2017) che all’art. 21 (rubricato “Disposizioni transitorie”) prevedeva: “Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 6, comma 1, lettere 0a), d), f) e g), 7, comma 1, lettere a), b), d) ed e), 8, comma 1, lettere a), b), numeri 2), 3) e 4), e c), e 10 si applicano alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alle cause e ai procedimenti giudiziari introdotti anteriormente alla scadenza del termine di cui al periodo precedente si continuano ad applicare le disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore del presente decreto”.

Lo stesso D.L. 17 febbraio 2017, n. 13 ha previsto, nell’art. 6, lett. g, modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, disponendo l’inserimento, dopo l’articolo 35, dell’art. 35-*bis*



(norma rubricata, per l'appunto, "Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale"). Tale norma ha previsto, tra l'altro, al comma 13, che *"La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, di cui al comma 3, viene meno se con decreto, anche non definitivo, il ricorso è rigettato"*.

Ne consegue che - sulla base della norma intertemporale sopra ricordata - la caducazione della sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato (sospensione discendente dalla proposizione del ricorso giurisdizionale, di cui al menzionato art. 35 *bis*, comma 3), nella prevista ipotesi di rigetto del ricorso stesso, deve ritenersi applicabile solo ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, dovendosi, invece, applicare ai procedimenti (quale quello in esame) sorti in precedenza le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del predetto decreto legge.

Così ricostruita la disciplina intertemporale, ne discende, da un lato, l'inespellibilità del ricorrente, essendo un richiedente asilo la cui domanda non è stata ancora decisa con provvedimento definitivo, e, dall'altro lato, l'obbligo della PA di rilasciare il permesso di soggiorno per richiedente asilo, senza che abbia rilievo il fatto che non sia possibile il rinnovo del precedente, derivando tale obbligo dalla condizione di inespellibilità del ricorrente, provata allo stato degli atti.

Quanto all'ulteriore prosecuzione del giudizio, si ritengono sussistenti i presupposti di cui all'art. 669 *octies* 5° comma c.p.c. che prevede la non applicabilità del comma 1 (che stabilisce che la causa di merito debba essere iniziata, dopo la pronuncia cautelare, entro un termine perentorio non superiore a 60 giorni) *"ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'art. 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali..."*.

Nel caso in esame, l'ordine all'amministrazione di ricevere e formalizzare l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per richiesta asilo appare astrattamente idoneo ad anticipare gli effetti della sentenza che dovesse essere emessa all'esito dell'eventuale giudizio di merito, fermo restando il diritto della parte che ne ha interesse di avviare il giudizio di merito.

§ 3. L'accoglimento del ricorso esime il Giudice dal pronunciare in ordine alle spese per le ragioni che seguono.

La parte ricorrente ha presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione alla quale il competente Consiglio dell'Ordine, con delibera del 19.12.2019, ha disposto l'ammissione del signor [REDACTED] a tale beneficio.

Tale statuizione esime il Tribunale dall'emettere condanna di rifusione delle spese a carico dell'amministrazione resistente (nonostante la sua soccombenza) posto che quest'ultima andrebbe condannata a rifondere a se stessa tali spese.

Si provvede infine, con contestuale separato provvedimento, alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Milano così provvede:

in accoglimento del ricorso proposto da [REDACTED]

[REDACTED]

visti gli artt. 669 e ss. e 700 c.p.c.

**ORDINA**

alla Questura di Milano di ricevere e formalizzare l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per richiesta di asilo entro 6 giorni dalla notifica, a cura della parte ricorrente, del presente provvedimento.



Visto l'art. 669 *octies* quinto comma c.p.c.  
non assegna termine per l'instaurazione della causa di merito.  
Nulla per le spese.  
Si comunichi.  
Milano, 26 gennaio 2020.

Il Presidente estensore  
dott.ssa Laura Sara Tragni

